

Roma, 29 settembre 2017

**Spett.le**  
**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 - ROMA**

Trasmessa on-line per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**

**Oggetto: "Consultazione pubblica sulle MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI  
IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI"**

Nella formulazione del documento oggetto di consultazione da parte di codesta Authority riguardante nello specifico lo schema di Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari in applicazione alle modifiche di cui all'art.1, comma 36 della legge 208/2015 nonché degli interventi resisi indispensabili dalla nuova disciplina dei consulenti finanziari nel rispetto delle disposizioni impartite con la direttiva 2014/UE, art.3, le scriventi Organizzazioni **Federpromm-Uiltucs** e **Opec Financial** (affiliata Federpromm) per i consulenti autonomi), con il contributo dello **studio legale Mastracci**, in rappresentanza dei vari operatori del mercato finanziario, creditizio ed assicurativo, di seguito trasmettono le proprie osservazioni nonché gli eventuali elementi di riflessione che sono alla base del complesso articolato che riguarda le modifiche al Libro VIII del citato Regolamento.

### **Osservazioni Preliminari e sintetiche**

In via preliminare, a seguito di un'attenta disamina di tale corposo documento, alla luce del riordino generale del Testo Unico della Finanza (TUF) ci pare opportuno formulare le osservazioni che si sintetizzano di seguito.

-----segue pag. 2 – osservazioni a Libro VIII – Reg.Intermediari -----

Nel quadro normativo di riferimento, richiamato nella nota introduttiva al testo sono ben evidenziate le sostanziali modifiche – “modifiche radicali” – che con l’entrata in vigore dal prossimo gennaio 2018 andranno ad impattare sullo scenario regolamentare dei mercati finanziari e degli stakeholder che in esso vi operano, in modo particolare le figure professionali dei consulenti finanziari (ex promotori finanziari), i consulenti cd autonomi (indipendenti) e le società di consulenza finanziaria. Figure professionali che saranno poi sottoposte al nuovo modello di vigilanza che dalla Consob sarà trasferita al nuovo Organismo (OCF) ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato. A quest’ultimo Organismo sarà poi conferito e consolidato la tenuta dell’albo con tutti poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti ivi iscritti.

Nel citato documento si nota come l'interdisciplinarietà degli argomenti trattati – in correlazione con gli altri regolamenti in consultazione che completano l’assetto giuridico dell’ordinamento primario - offra un quadro molto complesso e strutturalmente ricco di richiami che - stante proprio alla complessità degli istituti trattati - necessita sicuramente di una convalida ex post, di “funzionamento e funzionalità della norma” a cui tutti i soggetti interessati e intervenuti nella consultazione dovranno uniformarsi. Sarà quindi necessario aprire un ampio confronto ai vari livelli di interesse sul nuovo modello di organizzazione apportato per verificarne gli eventuali scostamenti o eventuali richieste di modifica qualora si ritengano necessarie se non indispensabili per la loro corretta applicazione: Ciò nell’interesse più generale della trasparenza, della tutela degli operatori del mercato finanziario italiano e del pubblico risparmio.

Proprio in funzione di tale complessità chi scrive - dopo un ampio confronto all’interno delle organizzazioni tra le varie categorie associate - si limita a fare le proprie valutazioni sui vari punti che maggiormente interessano la struttura di riordino dello stesso Libro VIII del Regolamento Intermediari. In particolare si vuole ricordare come già in altre occasioni, Federpromm cui oggi si unisce Opec Financial in rappresentanza degli interessi specifici dei consulenti fee-only, abbia espresso più volte il suo contributo presso gli Organismi preposti, offrendo al legislatore elementi di supporto utili a rendere armonico e funzionale l’applicazione della riforma, oggi in fase di rimodulazione con i cambiamenti in progress di tutta la regolamentazione secondaria.

In considerazione della vasta materia oggetto di approfondimento, le modalità relative all’impostazione metodologica del testo riteniamo siano pienamente condivisibili, così come i riferimenti e le note esplicative

-----segue pag. 3 – osservazioni a Libri VIII - Reg.Intermediari -----

dei vari istituti. Si condivide allo stesso modo l'articolato suddiviso sia per la parte generale (artt. da 91 a 112) che sulle singole parti (Parte I-Disposizioni preliminari; Parte II-Organismo; Parte III-Disciplina dell'Albo; Parte IV-Attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex pf); Parte IV-bis attività dei consulenti finanziari autonomi e Società di consulenza finanziaria; nonché la Parte V-Provvedimenti sanzionatori e cautelari) che risultano organicamente configurati.

Particolare attenzione è stata riservata alle soglie di rappresentatività delle associazioni professionali riferito alle diverse categorie dei consulenti finanziari iscritte nelle apposite sezioni dell'albo presso l'Organismo. Infatti, le scriventi organizzazioni ritengono eccessiva la soglia del 10%, non avendo uno storico ben definito per le categorie dei consulenti autonomi e delle società di consulenza. Appare eccessiva, altresì, l'anzianità di costituzione minima triennale delle organizzazioni di rappresentanza, soprattutto in relazione ai recenti cambiamenti degli scenari che hanno indotto profonde modifiche anche nelle modalità di gestire le problematiche delle categorie rappresentate. In questi casi sopra segnalati si ritiene utile suggerire di far riferimento – come già è prassi consolidata nell'area del pubblico impiego la rappresentatività delle OO.SS. (cfr. direttive dell'ARAN) – alla soglia di sbarramento del 5% della categoria rappresentata da tali associazioni professionali, riducendo l'anzianità di costituzione ad un solo anno per la rappresentanza dei consulenti persone fisiche elevabile a due solo per le rappresentanze di società di consulenza.

Altro elemento di valutazione è riservato alla composizione del costituendo Organismo che per il ruolo istituzionale ricoperto, sarebbe necessario che i membri designati abbiano oltre i requisiti professionali previsti, ma anche una precisa identificazione circa il ruolo eventualmente ricoperto in altri strutture similari e/o collaterali onde poter verificare che non siano in conflitto di interesse con la funzione ricoperta nell'Organismo; E' auspicabile altresì la creazione di un trasparente modello di organizzazione interna che sia funzionale ai compiti ad esso assegnato dal provvedimento in esame.

Infine appare ben strutturata ed articolata tutta la parte riguardante la disciplina dei consulenti autonomi e delle S.c.f che – proprio per il ruolo sociale che andranno a svolgere nei rapporti con la potenziale clientela – sarà necessario prevedere che i presidi di controllo da parte dell'Organismo siano pienamente rispondente a tale funzione.

Le nostre osservazioni riguardano pertanto (in sintesi) i punti oggetto delle riflessioni di cui sopra, ed in particolare:

-----segue pag. 4 – osservazioni a Libri VIII - Reg.Intermediari -----

- Parte II – Organismo – Art.92 (tenuta dell'albo) punto 1. – dopo la lettera f) aggiungere: lettera g) ***“rilascia all'iscritto apposita tessera di riconoscimento con numero di iscrizione e dei dati riferiti a quanto registrato nel sito dell'Organismo. Tessera obbligatoria con foto che verrà aggiornata annualmente con timbro dello stesso Organismo per convalidare la regolarità di iscritto”***

Nota: si suggerisce di applicare tale comma facendo riferimento a quanto già adottato da ordini e albi di professioni regolamentate.

Art. 92-bis – punto 2. – dopo la parola organizzativa, aggiungere:” ***e di controllo***” necessario .....

Art. 93- punto 2-quater, - dopo la parola comunica, aggiungere:” ***autonomamente***” senza indugio...

Art. 95 – punto 1. Dopo la parola trenta giorni dalla, aggiungere:”***notifica della***” comunicazione.

Art. 96 – punto 1.lettera a) – dopo la parola almeno tre anni, sostituire con: “***un anno***” ed...

- punto 1-bis lettera a) – dopo la parola tre anni, sostituire con: “***due anni***” ed ...

- punto 2-letter a) – dopo la parola tre anni, sostituire con: “***due anni***” ed...

- punto 2-lettera c) – dopo la parola non inferiore al dieci per cento, sostituire con:”***non inferiore al cinque per cento***” .....

- punto 3-lettera a) – dopo la parola almeno tre anni,sostituire con: ***almeno due anni***” .....

Art. 103-bis – punto4. – dopo la parola, i soggetti abilitati, aggiungere: “***sono tenuti a collaborare***” con....

Art.105 – punto1 – dopo la parola aggiornamento professionale, aggiungere: “***a carico dei soggetti abilitati***” mediante.....Nota: Poiché i mandati da parte degli intermediari ai consulenti finanziari per lo svolgimento delle loro attività fuori sede prevalentemente di configura come contratto di agenzia, la formazione è quasi sempre svolta a carico degli stessi consulenti come un obbligo privandoli della loro autonoma organizzazione dell'attività senza nessun compenso. Tale condizione si pone in contrasto alle norme generali del codice civile che disciplina il contratto di agenzia (art.1741 e segg.)

2. - Parte IV-BIS – Attività dei consulenti fin. autonomi e delle Società di consulenza fin. – Art. 109-quater, punto 2. – dopo la parola soggetti, aggiungere: ”***giuridici o privati che abbiano una certificazione idonea***”, con esperienza .....

Art.109-sexies (contratto di consulenza) – dopo la parola al dettaglio, aggiungere: ”***dopo averne verificato il profilo di rischio,di adeguatezza,***” il servizio di.....

-----segue pag. 5 – osservazioni a Libri VIII - Reg.Intermediari -----

**Capo IV** Organizzazione e procedure dei cf autonomi e scf – Art.109-quaterdecies – punto1, lettera a), dopo la parola siano idonee, aggiungere: **“e rispondenti”** a garantire....

Art. 109-quinquiesdecies – (conflitti di interesse) – dopo il punto 11. Aggiungere: **Punto 12. “i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono ai rispettivi codici deontologici delle associazioni professionali ai cui aderiscono. Quest’ultime vigilano che tale codice sia formalmente e costantemente rispettato”**

Parte V –Provvedimenti cautelari e sanzionatori –Capo I-Art.110 (sanzioni) –Punto 1-bis, lettera c)-dopo la parola ventitremilaottocentoventitre, si suggerisce di:”**abbassare il valore ad una cifra che non superi le quindicimila euro o che sia proporzionale alla violazione direttamente accertata”**.

\*\*\*\*\*


Il futuro assetto del settore dipenderà molto – riteniamo – dalla capacità non solo degli intermediari finanziari di rendere possibile un nuovo modello di organizzazione in sintonia con le nuove disposizioni. Tale obiettivo sarà raggiungibile non solo per opera degli intermediari finanziari ma anche coinvolgendo tutta la platea dei consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno già dimostrato di potersi adeguare a questo processo di cambiamento che era atteso da diversi anni. Ci auguriamo che tale *innovation process* rappresenti quindi una straordinaria opportunità per rafforzare e consolidare la fiducia dei risparmiatori ed investitori italiani.

Si ringrazia per l’opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che le osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di approvazione del Regolamento.

Il Segretario generale  
Federpromm-Uiltucs  
(Manlio Marucci)



Il Segretario generale  
Opec Financial  
(Tullio Doderò)



f.to Avv. Chiara Mastracci